CAMERA DEI DEPUTATI N. 1742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBERA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA

Presentata il 22 ottobre 1987

Norme sul limite di età per l'ammissione ai concorsi in magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 giugno 1978, n. 288, ha elevato il limite massimo di età per l'accesso ai concorsi per pubblici impieghi a 35 anni. In detta legge venivano indicati i settori ai quali si applicava la elevazione del limite di età, cioè Stato, enti locali, parastato e regioni. Praticamente la legge abbraccia tutto il pubblico impiego, gli enti pubblici economici e gli istituti bancari. Chiaro intendimento del legislatore era quello di comprendere tutto il pubblico impiego; tuttavia nel procedere all'elencazione dei settori, il legislatore ha finito per lasciare fuori il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, regolato dalla legge speciale sull'ordinamento giudiziario. Il limite di età previsto per il concorso in magistratura è rimasto fermo a trenta anni.

L'illogicità è macroscopica: per partecipare ad un concorso presso una qualunque pubblica amministrazione non è ostativo l'aver compiuto trentaquattro anni, per partecipare al concorso di uditore giudiziario a trenta anni si è troppo avanti negli anni. I proponenti sono consapevoli che ben più rilevanti sono i problemi che presenta l'attuale disciplina per l'accesso alla magistratura, ma sarebbe sbagliato non correggere una disparità che appare non comprensibile all'opinione pubblica per l'accesso a una carriera per la quale altri ordinamenti prevedono addirittura limiti minimi di età.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque alla data del bando di concorso, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed hanno gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».